

Sezione A – spese ammissibili.

1. Le spese ammissibili, in particolare, devono essere:
 - pertinenti ed imputabili ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione, conformemente alla normativa applicabile;
 - effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate.
2. Le spese per la realizzazione degli interventi della presente Procedura devono essere strettamente funzionali all'esecuzione dei progetti presentati.
3. Saranno ammissibili al contributo nell'ambito della presente Procedura le spese presenti nei quadri economici dei progetti esecutivi, predisposti secondo la vigente normativa in materia di opere pubbliche in conformità con i contenuti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed approvati ai sensi dell'art. 27 di tale Decreto.
4. Nell'ambito dei quadri economici la determinazione dei costi per i lavori dovrà essere stimata secondo i prezzi regionali di riferimento o, in caso di lavorazioni per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi, il relativo prezzo, come da prassi per gli interventi infrastrutturali pubblici, verrà determinato mediante analisi in conformità alla normativa vigente.
5. La determinazione dei costi per competenze tecniche svolte da soggetti esterni alla pubblica amministrazione farà riferimento a quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 giugno 2016 riguardante l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016" e s.m.i..
6. Ai sensi dell'art. 69 comma 3 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013 non risulteranno ammissibili gli acquisti di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% dell'importo totale ammissibile dell'operazione finanziata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici tale limite è incrementato al 15%.
7. La spesa relativa all'acquisto di immobili non potrà superare la percentuale prevista dal DPR n.22 del 5 febbraio 2018.
8. Le risorse discendenti dai ribassi d'asta per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori non rientreranno nelle disponibilità del soggetto beneficiario e saranno utilizzate dalla Regione Calabria per ulteriori finalità connesse all'attuazione del Programma Operativo.
9. Ai fini dell'ammissibilità della spesa resta comunque in capo all'amministrazione regionale effettuare verifiche sulla coerenza delle spese presenti nei quadri economici dei progetti con quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal Programma Operativo provvedendo eventualmente a determinarsi in merito ad eventuali inammissibilità della spesa e contestuale riduzione del contributo concedibile.
10. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme
 - Reg. 1303/2013 - artt. 67 – 70;
 - Reg. 1301/2013 - art. 3;
 - D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - recante criteri per l'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi SIE.